

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 296

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
26 ottobre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1591/2006 del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico nord-orientale** 1

Regolamento (CE) n. 1592/2006 della Commissione, del 25 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 1593/2006 della Commissione, del 25 ottobre 2006, recante apertura della gara n. 58/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali 5

- ★ **Regolamento (CE) n. 1594/2006 della Commissione, del 25 ottobre 2006, recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito di alcuni contingenti GATT** 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/720/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2006, che autorizza la commercializzazione di un olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4971]** 10

2006/721/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2006, che autorizza la commercializzazione del licopene derivato da *Blakeslea trispora* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4973]** 13

2006/722/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2006, che autorizza la commercializzazione di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4975]** 17

2006/723/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2006, che autorizza la commercializzazione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4980]** 20

2006/724/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2006, che abroga la decisione 2004/262/CE relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [notificata con il numero C(2006) 5020] ⁽¹⁾** 23

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2006/725/PESC del Consiglio, del 17 ottobre 2006, che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur** 24



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2006 DEL CONSIGLIO**del 24 ottobre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico nord-orientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

L'allegato III, punto 13, del regolamento (CE) n. 51/2006 è sostituito dal seguente:

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 ⁽²⁾ stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) La commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha emesso una raccomandazione nel febbraio 2004 concernente le navi impegnate in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). Nel maggio 2006 la NEAFC ha raccomandato di modificare le norme concernenti la pesca IUU in modo tale che le navi per le quali è stato accertato che sono impegnate in attività di pesca IUU non siano autorizzate ad entrare in un porto della Comunità. Occorre provvedere al recepimento di tale raccomandazione nell'ordinamento comunitario.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 51/2006,

«13. Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico nord-orientale

13.1. La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (la convenzione) che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione e che la commissione per la pesca nell'Atlantico orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

- a) i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;
- b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell'elenco in questione;
- c) nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

13.2. I pescherecci che la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell'appendice 4. Oltre alle misure indicate al punto 13.1, a tali pescherecci si applicano le seguenti misure:

- a) ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità;
- b) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;
- c) è vietata l'importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

d) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

13.3. La Commissione modifica l'elenco dei pescherecci IUU in modo da renderlo conforme all'elenco IUU della NEAFC, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco IUU.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2006 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	63,1
	096	28,0
	204	40,7
	999	43,9
0707 00 05	052	106,9
	204	42,1
	999	74,5
0709 90 70	052	86,8
	204	41,2
	999	64,0
0805 50 10	052	64,4
	388	64,2
	524	56,1
	528	57,1
	999	60,5
0806 10 10	052	87,0
	400	192,3
	508	330,8
	999	203,4
0808 10 80	388	81,2
	400	134,8
	800	141,0
	804	153,2
	999	127,6
0808 20 50	052	109,2
	400	199,1
	720	59,1
	999	122,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2006 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2006****recante apertura della gara n. 58/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) Conformemente all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) Dal 1° gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 58/2006 CE di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Viniflor-Libourne, délégation nationale
17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
tel. (33-5) 57 55 20 00
telex 57 20 25
fax (33-5) 57 55 20 59

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

2. Le offerte vanno poste in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 58/2006 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro il 10 novembre 2006 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 11 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 36,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e cloralio destinati all'esportazione, 42,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 17 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA N. 58/2006 CE DI ALCOLE DESTINATO A NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato mem- bro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol	Riferimento all'articolo del regolamento (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol)
Francia	Viniflhor — Longuefuye F-53200 Longuefuye	3	990	30	greggio	+ 92
		3	7 350	30	greggio	+ 92
		10	12 220	30	greggio	+ 92
		3BIS	12 700	27	greggio	+ 92
		13	22 700	27	greggio	+ 92
		10	10 430	30	greggio	+ 92
	Viniflhor — Port-la-Nouvelle Entrepôt d'alcool Avenue Adolphe Turrel, BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	27	4 210	27	greggio	+ 92
		39B	3 375	30	greggio	+ 92
		39B	2 985	30	greggio	+ 92
		14B	2 210	28	greggio	+ 92
		14	9 950	27	greggio	+ 92
		36	7 275	30	greggio	+ 92
		36	1 330	30	greggio	+ 92
	39	2 275	27	greggio	+ 92	
	Totale			100 000		

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2006 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2006****recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito di alcuni contingenti GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione ⁽³⁾ avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006.
- (2) Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingente 2007. Occorre pertanto fissare i

coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

- (3) Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1285/2006 per l'attuazione della procedura relativa alla fissazione di detti coefficienti, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione delle domande di titoli di esportazione presentate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1285/2006 è subordinata all'applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati nel presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 235 del 30.8.2006, pag. 8.

ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2007 (t)	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1
Numero della nota	Gruppo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908,877	0,1553118
		16-Uruguay	3 446,000	0,0996713
17	Blue Mould	17-Uruguay	350,000	0,0933333
18	Cheddar	18-Uruguay	1 050,000	0,3037799
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100,000	0,1593279
21	Italian type	21-Uruguay	2 025,000	0,0955189
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393,006	0,3459523
		22-Uruguay	380,000	0,2900763
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003,172	0,3285379
		25-Uruguay	2 420,000	0,3634190

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che autorizza la commercializzazione di un olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo quale nuovo prodotto alimentare a norma al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4971]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/720/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 aprile 2002 la società Archer Daniels Midland (nel seguito «ADM») ha presentato alle autorità olandesi competenti una richiesta relativa alla commercializzazione di un olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo quale nuovo prodotto alimentare da utilizzare in oli da cucina, grassi da spalmare, condimenti da insalata, salsa maionese, bevande sostitutive di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, prodotti di panetteria e prodotti tipo yogurt.

(2) Il 20 dicembre 2002 le autorità olandesi competenti hanno presentato una relazione di valutazione iniziale. Nella relazione essi concludono che l'uso dell'olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo è sicuro per il consumo umano.

(3) Il 21 gennaio 2003 la Commissione ha presentato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4) Entro il periodo di sessanta giorni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sono state formulate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto, in conformità a questa disposizione.

(5) Nel suo parere del 2 dicembre 2004 sulla richiesta di approvazione dell'olio a base di diacilglicerolo (olio Eno-vaTM) presentata dalla società ADM ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) conclude che tale olio è sicuro per il consumo umano.

(6) Affinché il nuovo olio non risulti svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale, l'EFSA raccomanda di ridurre il suo contenuto di acidi grassi trans al livello degli oli convenzionali di origine vegetale che intende sostituire.

(7) Per quanto riguarda le bevande sostitutive di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera si applica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Parere del gruppo scientifico sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie, del 2 dicembre 2004, formulato su richiesta della Commissione, circa la richiesta di commercializzare l'olio Eno-va quale nuovo prodotto alimentare nell'UE. Il parere è disponibile sul sito Web dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), NDA Panel.

⁽³⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38).

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo specificato nell'allegato può essere immesso sul mercato comunitario quale nuovo prodotto alimentare da utilizzare in oli da cucina, grassi da spalmare, condimenti da insalata, salsa maionese, bevande sostitutive di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, prodotti di panetteria e prodotti tipo yogurt.

Articolo 2

La denominazione «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l'80 % di diacilgliceroli)» figura sull'etichetta del prodotto stesso o nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

La società ADM Kao LLC, 4666 East Faries Parkway, Decatur, IL 62526, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

SPECIFICHE DELL'OLIO DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI DIACILGLICEROLO

Sostanza/Parametro	Contenuto
Distribuzione dell'acilglicerolo:	
Diacilgliceroli (DAG)	Non meno dell'80 %
1,3-Diacilgliceroli (1,3-DAG)	Non meno del 50 %
Triacilgliceroli (TAG)	Non più del 20 %
Monoacilgliceroli (MAG)	Non più del 5 %
Composizione degli acidi grassi (MAG, DAG, TAG):	
Acido oleico (C18:1)	Fra il 20 e il 65 %
Acido linoleico (C18:2)	Fra il 15 e il 65 %
Acido linoleico (C18:3)	Non più del 15 %
Acidi grassi saturi	Non più del 10 %
Altri:	
Indice d'acidità	Non più di 0,5 mg KOH/g
Umidità e sostanze volatili	Non più dello 0,1 %
Indice di perossido (PV)	Non oltre 1 meq/kg
Non saponificabili	Non più del 2 %
Acidi grassi trans	Non più dell'1 %

MAG monoacilgliceroli, DAG diacilgliceroli, TAG triacilgliceroli

I componenti degli acidi grassi sono derivati da oli commestibili di origine vegetale, in particolare da olio di soia (*Glycine max*) o da olio di colza (*Brassica campestris*, *Brassica napus*).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che autorizza la commercializzazione del licopene derivato da *Blakeslea trispora* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4973]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2006/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 ottobre 2003 Vitatene Antibiotics SAU ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di autorizzare la commercializzazione del licopene derivato da *Blakeslea trispora* quale nuovo prodotto alimentare o nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 6 aprile 2004 le autorità britanniche competenti per la valutazione degli alimenti hanno presentato la relazione di valutazione iniziale, nella quale giungevano alla conclusione che gli usi proposti per il licopene derivato da *Blakeslea trispora* non presentano rischi per il consumo umano.
- (3) Il 27 aprile 2004 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata quindi consultata in data 22 novembre 2004.
- (6) Il 21 aprile 2005 l'EFSA ha adottato il «Parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione, relativo ad una domanda sull'uso di sospensioni oleose contenenti alpha-tocoferolo di licopene derivato da *Blakeslea trispora* quale nuovo ingrediente alimentare».

- (7) Il parere giunge alla conclusione che i livelli d'uso richiesti per il licopene da *Blakeslea trispora* comporterebbero un'assunzione supplementare fino a circa 2 mg/giorno, la quale tuttavia non desta preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza.
- (8) Gli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽²⁾ sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97. La presente decisione non costituisce pertanto un'autorizzazione all'uso del licopene derivato da *Blakeslea trispora* quale colorante alimentare.
- (9) Sulla base della valutazione scientifica risulta che il licopene derivato da *Blakeslea trispora* in una sospensione contenente alpha-tocoferolo soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il licopene derivato da *Blakeslea trispora* di cui all'allegato I può essere commercializzato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per essere impiegato nei prodotti alimentari conformemente all'allegato II.

Articolo 2

La denominazione «licopene» figura nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono o, in sua assenza, sull'etichetta del prodotto stesso.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 3

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione Vitatene Antibiotics SAU presenta alla Commissione i dati riguardanti i gruppi di prodotti alimentari contenenti licopene derivato da *Blakeslea trispora* che sono stati commercializzati nell'UE e i relativi livelli d'uso di detta sostanza.

Articolo 4

Vitatene Antibiotics SAU, Avd. de Antibioticos, 59-61, 24080 Leon, Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione


ALLEGATO I

SPECIFICHE RELATIVE AL LICOPENE DERIVATO DA *BLAKESLEA TRISPORA***Definizione**

Ottenuto per estrazione e cristallizzazione a partire da una fermentazione fungina di *Blakeslea trispora*, il prodotto è fornito come sospensione al 5 % o al 20 % di licopene in olio di girasole con un elevato tenore di acido oleico contenente alfa-tocoferolo all'1 % del livello di licopene. Il licopene derivato da *Blakeslea trispora* è composto da ≥ 90 % di isomero tutto *trans* e dall'1 % al 5 % di isomeri *cis*.

Specifiche*Denominazione chimica*

Licopene

*Numero CAS*502-65-8 (licopene tutto *trans*)*Formula chimica* $C_{40}H_{56}$ *Formula di struttura**Peso formula*

536,85

Tenore

Non meno del 95 %

Purezza

Imidazolo:	Non più di 1 mg/kg
Cenere solfatata:	Non più dell'1 %
Altri carotenoidi:	Non più del 5 %

Micotossine:

Aflatossina B1:	Assente
Tricotecene (T2):	Assente
Ocratossina:	Assente
Zearalenone:	Assente

Microbiologia:

Muffe:	Non più di 100/g
Lieviti:	Non più di 100/g
Salmonella:	Assente in 25 g
<i>Escherichia coli</i> :	Assente in 5 g

ALLEGATO II

IMPIEGHI DEL LICOPENE DERIVATO DA BLAKESLEA TRISPORA

Gruppo di impiego	Valore massimo di licopene
Margarine spalmabili	0,2-0,5 mg/100 g
Prodotti a base di latte e prodotti di tipo latte	0,3-0,6 mg/100 g
Condimenti, sapori, sottaceti	0,6 mg/100 g
Senape	0,5 mg/100 g
Salse aromatiche e sughi	0,7 mg/100 g
Zuppe, minestre e preparati per minestre	0,6 mg/100 g
Zucchero, conserve, confetteria	0,5 mg/100 g

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che autorizza la commercializzazione di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4975]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/722/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 ottobre 2001 la società Laboratoires Pharmascience (attualmente Laboratoires Expanscience) ha presentato alle autorità francesi competenti una richiesta relativa alla commercializzazione di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare.

(2) L'8 gennaio 2002 le autorità francesi competenti hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione iniziale. La relazione concludeva che l'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» proposto quale ingrediente alimentare alla dose giornaliera di 1,5 g avrebbe permesso di integrare l'assunzione di vitamina E e che i livelli di fitosterolo non erano sufficienti per ridurre la colesterolemia.

(3) Il 18 febbraio 2002 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4) Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione conformemente a detta disposizione.

(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata quindi consultata in data 30 gennaio 2004.

(6) Il 6 dicembre 2005 l'EFSA ha adottato il «Parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimen-

tazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione, relativo all'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare».

(7) Il parere giunge alla conclusione che il livello di uso proposto di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili», pari a 1,5 g al giorno, non presenta rischi.

(8) L'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» al livello d'uso previsto di 1,5 g al giorno costituisce una fonte sicura di vitamina E. Per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione, si applica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽²⁾.

(9) Sulla base della valutazione scientifica risulta che l'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» di cui all'allegato può essere commercializzato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

Articolo 2

La quantità massima di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» contenuta in una porzione raccomandata dal fabbricante per il consumo giornaliero è pari a 1,5 g.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 32).

Articolo 3

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare è «estratto di olio di colza».

Articolo 4

La società Laboratoires Expanscience (sede sociale: 10, Avenue de l'Arche, F-92419 Courbevoie Cedex) è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Specifiche relative all'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili»

DESCRIZIONE

L'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili» viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall'olio di colza raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1 g nell'olio di colza raffinato e 9 g nell'olio di colza ad alto tenore di insaponificabili). Si ha una leggera riduzione di trigliceridi contenenti acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi.

SPECIFICHE

<i>Sostanze insaponificabili</i>	> 7 g/100 g
Tocoferoli	> 0,8 g/100 g
α-tocoferolo (%)	30-50 %
γ-tocoferolo (%)	50-70 %
δ-tocoferolo (%)	< 6 %
Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli	> 5 g/100 g
<i>Acidi grassi in trigliceridi</i>	
acido palmitico	3-8 %
acido stearico	0,8-2,5 %
acido oleico	50-70 %
acido linoleico	15-28 %
acido linolenico	6-14 %
acido erucico	< 2 %
<i>Indice d'acidità</i>	≤ 6 mg KOH/g
<i>Indice di perossido</i>	≤ 10 mEq O ₂ /kg
<i>Ferro (Fe)</i>	< 1 000 µg/kg
<i>Rame (Cu)</i>	< 100 µg/kg
<i>Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene</i>	< 2 µg/kg

È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l'arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che autorizza la commercializzazione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4980]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/723/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 ottobre 2001 la società Laboratoires Pharmascience (attualmente Laboratoires Expanscience) ha presentato alle autorità francesi competenti una richiesta relativa alla commercializzazione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare.
- (2) L'8 gennaio 2002 le autorità francesi competenti hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione iniziale. La relazione concludeva che l'olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili proposto quale ingrediente alimentare alla dose giornaliera di 2 g avrebbe permesso di integrare l'assunzione di vitamina E e che i livelli di fitosterolo non erano sufficienti per ridurre la colesterolemia.
- (3) Il 18 febbraio 2002 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione conformemente a detta disposizione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata quindi consultata in data 30 gennaio 2004.
- (6) Il 6 dicembre 2005 l'EFSA ha adottato il «Parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commis-

sione, relativo all'olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili quale nuovo ingrediente alimentare».

- (7) Il parere giunge alla conclusione che il livello di uso proposto di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili», pari a 2 g al giorno, non presenta rischi.
- (8) L'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» al livello d'uso previsto di 2 g al giorno costituisce una fonte sicura di vitamina E. Per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione si applica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽²⁾.
- (9) Sulla base della valutazione scientifica risulta che l'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» di cui all'allegato può essere commercializzato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

Articolo 2

La quantità massima di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» contenuta in una porzione raccomandata dal fabbricante per il consumo giornaliero è pari a 2 g.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 32).

Articolo 3

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare è «estratto di olio di germi di granturco».

Articolo 4

La società Laboratoires Expanscience (sede sociale: 10, Avenue de l'Arche, F-92419 Courbevoie Cedex) è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Specifiche relative all'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili»

DESCRIZIONE

L'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall'olio di germi di granturco raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1,2 g nell'olio di germi di granturco raffinato e 10 g nell'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili»).

SPECIFICHE

<i>Sostanze insaponificabili</i>	> 9 g/100 g
Tocoferoli	≥ 1,3 g/100 g
α-tocoferolo (%)	10-25 %
β-tocoferolo (%)	< 3 %
γ-tocoferolo (%)	68-89 %
δ-tocoferolo (%)	< 7 %
Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli	> 6,5g/100 g
<i>Acidi grassi in trigliceridi</i>	
acido palmitico	10-20 %
acido stearico	< 3,3 %
acido oleico	20-42,2 %
acido linoleico	34-65,6 %
acido linolenico	< 2 %
<i>Indice d'acidità</i>	≤ 6 mg KOH/g
<i>Indice di perossido</i>	≤ 10 mEq O ₂ /kg
<i>Ferro (Fe)</i>	< 1 500 µg/kg
<i>Rame (Cu)</i>	< 100 µg/kg
<i>Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene</i>	< 2 µg/kg

È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l'arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2006****che abroga la decisione 2004/262/CE relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica***[notificata con il numero C(2006) 5020]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati dal Sudafrica sono state autorizzate dalla decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE ⁽²⁾ fatto salvo il rispetto di certe condizioni.
- (2) La decisione 2004/262/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽³⁾ è stata adottata a seguito del manifestarsi di focolai di peste equina nei cavalli all'interno della zona di sorveglianza della Western Cape Province.
- (3) Nel marzo 2005 la Commissione ha effettuato in Sudafrica un'ispezione veterinaria, che ha interessato in particolare la Western Cape Province, per valutare i provvedimenti adottati al fine di controllare i focolai di peste equina. Dal 28 marzo 2004 non si sono registrati nuovi casi di tale malattia.

(4) Il Sudafrica ha informato la Commissione del quadro positivo che emerge da un'indagine condotta tra gli animali selvatici a rischio di tale malattia per accertare l'assenza di circolazione del virus in tale area.

(5) Le misure di protezione non hanno quindi più motivo di esistere e la decisione 2004/262/CE va abrogata.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/262/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 86.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2006/725/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2006

che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quando segue:

- (1) L'11 luglio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/486/PESC sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur ⁽²⁾, che proroga al 31 ottobre 2006 il finanziamento della componente civile.
- (2) In attesa della transizione della missione dell'Unione africana verso una operazione delle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1706 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 2 della decisione 2006/486/PESC il Consiglio ha deciso, sulla scorta della decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 20 settembre 2006, di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur fino al 31 dicembre 2006.
- (3) Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell'azione di sostegno. Il finanziamento dovrebbe anche coprire, ove necessario, la spesa per un ulteriore eventuale periodo transitorio che precede il trasferimento alle Nazioni Unite.
- (4) L'azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC a decorrere dal 1° novembre 2006 è pari a 1 785 000 EUR.
2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità alle procedure della Comunità europea e alle regole applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.
3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1° novembre 2006.

Articolo 2

La valutazione delle eventuali misure transitorie da adottare dopo la conclusione dell'azione di sostegno dell'UE è avviata entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA

⁽¹⁾ GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 192 del 13.7.2006, pag. 30.